



Linee guida per la nomina dei/delle cultori/cultrici della materia

approvate dal Consiglio del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale nella seduta del 20 marzo 2024

art. 1 – Obiettivi, definizioni e funzioni

1.1. Le presenti Linee guida disciplinano le modalità di nomina dei/delle cultori/cultrici della materia e le loro attività, in conformità a quanto disposto dall'art. 42, c.2 del Regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269 (*le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o **cultore della materia***) e dall'art. 24, c. 1 e 2 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo (*1. Le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal/la Presidente del Cds, sono pubbliche e sono composte dal/la docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa e, eventualmente, da altri/e docenti o **cultori/trici della materia**. L'esame è pubblico e deve essere garantito l'accesso a chiunque voglia assistere. 2. **Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il/la cultore/trice della materia deve essere riconosciuto/a tale, su richiesta del/lla titolare dell'insegnamento, dal consiglio della struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione di area medica***).

1.2. Si intendono quali "cultori/trici della materia": "cultori/cultrici", esperti/e o studiosi/e, non appartenenti ai ruoli del personale docente, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, una documentata esperienza e/o specifica competenza, per le quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse e alle condizioni e con le procedure stabilite nelle presenti Linee guida, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto dei Corsi di Laurea, triennali o magistrali, del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale.

1.3. Il cultore/cultrice della materia può espletare esclusivamente le attività previste dal Regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269 e dall'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo. La partecipazione alle singole sedute degli esami di profitto è subordinata alla contestuale presenza del Presidente della commissione. È in ogni caso escluso lo svolgimento di ulteriori attività didattiche istituzionali, sotto qualsivoglia forma.

1.4. La partecipazione del cultore/cultrice alle commissioni degli esami di profitto non dà diritto ad alcuna retribuzione e/o rimborso di spese, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria, che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

art. 2 – Requisiti

2.1. Costituisce requisito essenziale per la nomina a cultore/cultrice della materia, l'aver conseguito, **da almeno tre anni, il diploma di laurea magistrale o titolo equivalente**. È inoltre richiesto il possesso di **almeno due** tra i seguenti **ulteriori requisiti**:

- a) dottorato di ricerca (conseguito o in itinere);
- b) diploma di specializzazione di area medica (conseguito o in itinere);
- c) assegno di ricerca (concluso o in itinere);
- d) ricercatore/ricercatrice/dipendente di Enti di ricerca pubblici o di Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinici ed Enti Sanitari o Strutture Sanitarie Private Accreditate, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza;
- e) avere svolto incarico quale docente a contratto per insegnamento del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore scientifico-disciplinare affine;

f) essere autore/autrice o coautore/coautrice di almeno quattro lavori su riviste scientifiche accreditate, di cui almeno due pubblicate negli ultimi tre anni.

2.2. Il titolo di studio e gli ulteriori titoli di cui è richiesto il possesso devono essere congruenti con l'insegnamento per il quale si richiede l'attribuzione della qualifica di cultore/cultrice della materia.

2.3. Non devono sussistere vincoli di parentela o affinità sino al quarto grado incluso tra il richiedente e il/la cultore/cultrice proposta.

2.4. Per ciascun insegnamento, nell'ambito del medesimo Corso di Studio, può essere proposta la nomina di un massimo di due cultori/cultrici della materia.

art. 3 – Procedura di nomina

3.1. La proposta di nomina è formulata da un docente (professore o ricercatore), afferente al settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale il/la cultore/cultrice svolgerà la sua attività, al Consiglio del Corso di Laurea in cui è attivo l'insegnamento per il quale la proposta è formulata.

3.2. La proposta, formulata con riferimento allo specifico insegnamento e al correlato settore-scientifico-disciplinare, deve essere corredata da:

a) una dichiarazione di disponibilità (all. 1), rilasciata dall'interessato/a, nella quale lo/la stesso/a espressamente enuncia la sua volontà di accettare la disciplina dettata dalle presenti Linee guida e di svolgere l'attività di cultore/cultrice a titolo gratuito e volontario, in quanto attività finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;

b) un curriculum vitae dell'interessato/a, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dal quale risultino il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 delle presenti Linee guida;

c) la dichiarazione (all. 2) dell'interessato/a di non intrattenere, e di non avere intrattenuto nei due anni precedenti alla richiesta, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari e di non essere incorso/a, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale.

3.3. Il Consiglio del Corso di Laurea, sulla base delle motivazioni della proposta di nomina formulata dal docente, predisponde l'esame istruttorio sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e, tenuto conto della specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dall'interessato/a, propone, con apposite delibere motivate, al Consiglio del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale la nomina a cultore/cultrice per lo specifico insegnamento del settore-scientifico-disciplinare.

3.4. Il Consiglio del dipartimento, su proposta del Consiglio del Corso di Laurea, può attribuire la qualifica di cultore/cultrice della materia, al personale docente e ricercatore in quiescenza, già in servizio presso un Ateneo italiano, fermo restando l'applicazione dell'art. 2 delle presenti Linee guida.

3.5. In occasione della comunicazione di attribuzione della qualifica, al/alla cultore/cultrice della materia viene consegnata copia del Codice etico e di comportamento dell'Università degli studi di Catania, dei Regolamenti didattici d'Ateneo e del Corso di Laurea e delle presenti Linee guida, che il/la cultore/cultrice si obbliga a rispettare nell'esercizio delle funzioni e delle attività connesse alla qualifica.

3.6. L'elenco dei/delle cultori/cultrici della materia è pubblicato sul sito del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, nella sezione dedicata allo specifico Corso di Laurea.

3.7. Eventuali attestazioni relative alla qualifica sono rilasciate dal direttore/direttrice del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, sulla base delle dichiarazioni relative al regolare e corretto svolgimento delle attività presentate dal docente che ha proposto la nomina del cultore/cultrice e controfirmate dal/dalla Presidente del Corso di Laurea.

Direzione e Uffici: c/o Torre Biologica - torre nord, p. 9 - via Santa Sofia n. 89 – 95122 Catania (CT) - tel. +39.095.4781.460/463/464

medclin@unict.it – www.unict.it/medclin

art. 4 – Durata e rinnovo

4.1. La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile per analogo periodo, con le modalità indicate dalle presenti linee guida.

4.2. Il/la cultore/cultrice della materia può fare uso della qualifica esclusivamente con riferimento allo specifico Corso di Laurea ed insegnamento per il quale è stato conferito l'incarico e limitatamente al periodo di validità della qualifica.

4.3. Eventuali variazioni delle condizioni di compatibilità di cui all'art. 3.2., lett c) delle presenti Linee guida, dovranno essere tempestivamente comunicate, per i provvedimenti consequenziali, dal/dalla cultore/cultrice o dal/dalla docente che ha formulato la proposta al/alla Presidente del Corso di Laurea e al direttore/direttrice del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale.

4.4. L'assicurazione sugli infortuni a favore del cultore/cultrice della materia è accesa dai competenti uffici dell'Ateneo, a seguito di comunicazione dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio del dipartimento.